

La sostenibilità paesaggistica del bosco: profili giuridici

Nicoletta Ferrucci

**Professore ordinario di Diritto forestale e dell'ambiente
Università degli Studi di Firenze**

*Legambiente - Convegno regionale
Boschi in Toscana
Stato dell'arte, criticità e proposte per una
gestione sostenibile del patrimonio forestale
Impruneta, 18 marzo 2023*

Nicoletta Ferrucci

1

**IL BOSCO È QUALIFICATO DAL DIRITTO COME ELEMENTO IDENTITARIO DI
UN PAESAGGIO**

**IL DIRITTO LIMITA L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FORESTALE PER GARANTIRE
LA SOSTENIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL BOSCO**

IL BOSCO COME BENE AD USO CONTROLLATO

Nicoletta Ferrucci

2

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Art. 3
 Definizioni

Comma 2, lett. b)

gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi




**LAVORI PREPARATORI DEL TUFF
 i pilastri su cui si fonda la
 gestione forestale sostenibile
 sono rappresentati dalla
 tutela dei valori culturali
 delle foreste che si
 affiancano a quelli
 ambientali, sociali ed
 economici e la tutela del
 paesaggio è espressamente
 annoverata tra gli interessi
 pubblici che convergono sui
 terreni boscati**

Nicoletta Ferrucci

3

**EVOLUZIONE DEL CONCETTO
 DI PAESAGGIO**



Nicoletta Ferrucci

4

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L'AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI PAESAGGIO

**D.LGS.
22 GENNAIO 2004, N.42**
«Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L. 24 febbraio 2004, n. 45»

IL PAESAGGIO È UN BENE CULTURALE

Art. 131

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni

Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali

Art. 2

Il patrimonio culturale è costituito da

I beni culturali

I beni paesaggistici

Beni vincolati per legge

Beni vincolati con provvedimento amministrativo

REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO

Convenzione Europea del Paesaggio - 2000

Boschi vincolati in forza di provvedimento amministrativo se presentano particolari requisiti che li fanno rientrare tra le categorie indicate dall'art. 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio



- A) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte II del presente codice che si distinguono per la loro non comune bellezza
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

Nicoletta Ferrucci

Boschi vincolati automaticamente per legge se rispondono ai parametri definatori dettati dalla normativa forestale

Art. 142 Codice dei Beni culturali e del paesaggio



G) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ora dal Testo unico foreste e filiere forestali

7

INTERVENTI DI INTERESSE FORESTALE NON SOGGETTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALLA LUCE DELL'ART. 149 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

➤ **Letto B) INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE CHE NON comportino ALTERAZIONE PERMANENTE DELLO STATO DEI LUOGHI CON COSTRUZIONI EDILIZIE ED ALTRE OPERE CIVILI, E SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTIVITÀ ED OPERE CHE NON ALTERINO L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO**

Applicabile ai boschi vincolati per legge e ai boschi vincolati da provvedimento amministrativo

➤ **Letto C) TAGLIO CULTURALE, FORESTAZIONE, RIFORESTAZIONE, OPERE DI BONIFICA, ANTINCENDIO E DI CONSERVAZIONE DA ESEGUIRSI NEI BOSCHI E NELLE FORESTE INDICATI DALL'ART.142, COMMA 1, LETTERA G), PURCHÈ PREVISTI ED AUTORIZZATI IN BASE ALLA NORMATIVA IN MATERIA**

Applicabile ai soli boschi vincolati per legge

Nicoletta Ferrucci

8

**INTERVENTI DI INTERESSE FORESTALE NON SOGGETTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALLA LUCE
DELL'ART. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**

indicati nell'Allegato A) nn. 19 e 20 al decreto

ALLEGATO A n.19)

**INTERVENTI CHE VENGONO RICONDOTTI A QUELLI
INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRO SILVO
PASTORALE DI CUI ALL' ART. 149, COMMA, 1, LETT. B)
DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

**Applicabile ai boschi vincolati per legge
e ai boschi vincolati da provvedimento
amministrativo**

ALLEGATO A n.20)

**INTERVENTI CHE VENGONO RICONDOTTI A TAGLIO
CULTURALE, FORESTAZIONE, RIFORESTAZIONE, OPERE DI
BONIFICA, ANTINCENDIO E DI CONSERVAZIONE DI CUI
ALL'ART. 149, COMMA 1, LETT. C)**

Applicabile ai soli boschi vincolati per legge

**COME INTERVIENE IL TUFF SUL REGIME DELLA ESENZIONE
DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ?**

BOSCHI VINCOLATI PER LEGGE

**IL TUFF ALL'ART. 7
EQUIPARA AL TAGLIO CULTURALE**
di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del
paesaggio

AI FINI DELL'ESENZIONE DALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**LE PRATICHE SELVICOLTURALI, I TRATTAMENTI E I TAGLI SELVICOLTURALI DI
CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA C)**

BOSCHI VINCOLATI DA PROVVEDIMENTO

**CON I PIANI PAESAGGISTICI REGIONALI, OVVERO CON SPECIFICI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE** stipulati tra le regioni e i competenti
organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

**VENGONO CONCORDATI GLI INTERVENTI PREVISTI ED AUTORIZZATI
DALLA NORMATIVA IN MATERIA, RIGUARDANTI**

le pratiche selvicolturali

la forestazione

la riforestazione

le opere di bonifica, antincendio e di conservazione

**da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo**



**GLI INTERVENTI DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE
VENGONO DEFINITI**

**NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI
INDIVIDUAZIONE E DI GESTIONE FORESTALE DELLE AREE
RITENUTE MERITEVOLI DI TUTELA**

**DA ADOTTARSI CON DECRETO DEL MINISTRO
dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e foreste, di
concerto con il Ministro della Cultura, il Ministro
dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

Consiglio di Stato nel parere n. 1233 del 30 giugno 2020, reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da alcune Associazioni ambientaliste avverso il Piano specifico di prevenzione anti incendio boschivo per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e di Castiglione della Pescaia (pineta del Tombolo), area di grande pregio naturalistico e paesaggistico, presidiata da numerosi vincoli paesaggistici di natura provvedimentale

Regime giuridico differenziato

Boschi
vincolati ex
art. 136

Boschi
vincolati ex
art. 142

il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere antincendio e di conservazione, sono sottratti all'obbligo della previa autorizzazione paesaggistica solo ed esclusivamente quando siano da eseguirsi nei boschi e nelle foreste vincolate ex lege in forza dell'art. 142, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia

Quando queste tipologie di interventi, tra le quali rientrava la maggior parte di quelli di cui il piano contestato prevedeva la realizzazione senza preventiva autorizzazione, riguardano un bosco vincolato con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 136, quale la pineta del Tombolo, non possono in alcun modo considerarsi senz'altro e a priori sottratti all'obbligo della autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dall'art. 146

Nicoletta Ferrucci

13

Regione Toscana

Proposta di legge «Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000» 31 marzo 2021

Dopo il comma 4 dell'art.47 *bis* «Taglio colturale» della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (*Legge forestale della Toscana*) è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del l.d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi»


Comma 4 dell'art. 47 bis

I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo

Nicoletta Ferrucci

14

la disposizione regionale impugnata stabilisce che l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica (previsto dal citato art. 47-bis, comma 4, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000) si applica «anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi». Il richiamato art. 136 cod. beni culturali è dedicato ai beni individuati come di interesse paesaggistico con vincolo provvedimento, ossia sulla base di un atto amministrativo che li dichiara appunto di «notevole interesse pubblico»



Non vi è dubbio che la disciplina del provvedimento autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n. 108, n. 106 e n. 21 del 2022, n. 141 e n. 138 del 2021). Per questa ragione, l'interpretazione di una disposizione come l'art. 149 cod. beni culturali, che indica puntualmente, offrendone una definizione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, resta sottratta a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale: l'interpretazione non può che spettare agli organi chiamati ad applicare lo stesso art. 149 (pubblica amministrazione e giudici comuni) e, se del caso, al legislatore statale che intenda provvedervi in sede di interpretazione autentica.

Nicoletta Ferrucci

15

GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE

nicoletta.ferrucci@unifi.it

Nicoletta Ferrucci

16